

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2733/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 1
- Regolamento (CEE) n. 2734/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 2735/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78 concernente le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero 5**
- Regolamento (CEE) n. 2736/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate 6
- Regolamento (CEE) n. 2737/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate 9
- Regolamento (CEE) n. 2738/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CEE) n. 2739/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 14
- Regolamento (CEE) n. 2740/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 19

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

80/985/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla nomina di un membro del Consiglio d'amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 21**

80/986/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla nomina di due membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro 22**

80/987/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro 23**

80/988/CECA :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di candidati per il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 28**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2733/80 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1980

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 ottobre 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	65,16
10.01 B	Frumento duro	64,24 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	51,37 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	42,72
10.04	Avena	37,03
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	72,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	56,94 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	103,69
11.01 B	Farine di segala	85,32
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	112,69
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	111,57

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2734/80 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 ottobre 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2735/80 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78 concernente le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1799/79⁽⁴⁾, delle domande di concessione di premio di non commercializzazione hanno potuto essere presentate solamente fino al 15 settembre 1980, mentre il regime di premi di riconversione è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 1365/80 fino alla fine della campagna lattiera 1980/1981;

considerando che l'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1391/78 ha previsto che ogni beneficiario del premio di riconversione può optare successivamente per il regime del premio di non commercializzazione; che, in tal caso, si procede agli adeguamenti necessari in base alla situazione che sarebbe stata constatata se l'interessato avesse chiesto fin dall'inizio il premio di non commercializzazione;

considerando che, per quanto riguarda i beneficiari del premio di riconversione che abbiano presentato la loro domanda a partire dal 16 settembre 1980, è opportuno precisare che, in conseguenza della soppressione del regime dei premi di non commercializzazione a decorrere dalla data suddetta, la summenzionata

facoltà d'opzione non ha potuto sorgere per i suddetti beneficiari, poiché non avrebbero più avuto la possibilità di chiedere il premio sin dall'inizio;

considerando che, per quanto riguarda i beneficiari del premio di riconversione che abbiano presentato la loro domanda anteriormente al 16 settembre 1980, il mantenimento della facoltà di opzione sarebbe tale da eludere la soppressione del regime di non commercializzazione a partire da tale data; che è pertanto necessario prevedere che, dopo la scadenza di un periodo transitorio, i suddetti beneficiari del premio di riconversione non possano più avvalersi di tali facoltà;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1391/78 è aggiunto il paragrafo 3:

- * 3. Tuttavia la dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere presentata all'autorità competente solamente fino al 31 dicembre 1980 dai beneficiari del premio di riconversione che abbiano presentato la domanda per la concessione di detto premio anteriormente al 16 settembre 1980. *

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 14. 8. 1979, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2736/80 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1980****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del predetto regolamento;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) 1 di cui all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1980/1981, all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatate per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽²⁾, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponi-

bili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi della sottovoce 01.04 B, nonché per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 alle sottovoci 02.01 A IV a) 2, 3, 4 e 5 e 02.06 C II a), il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuno di tali monete constatato, durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per gli ovini e i caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 31 dal 3 al 9 novembre 1980	Settimana n. 32 dal 10 al 16 novembre 1980	Settimana n. 33 dal 17 al 23 novembre 1980	Settimana n. 34 dal 24 al 30 novembre 1980
01.04 B	33,840 ⁽¹⁾	34,310 ⁽¹⁾	35,015 ⁽¹⁾	35,485 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	72,000 ⁽²⁾	73,000 ⁽²⁾	74,500 ⁽²⁾	75,500 ⁽²⁾
2	50,400 ⁽²⁾	51,100 ⁽²⁾	52,150 ⁽²⁾	52,850 ⁽²⁾
3	79,200 ⁽²⁾	80,300 ⁽²⁾	81,950 ⁽²⁾	83,050 ⁽²⁾
4	93,600 ⁽²⁾	94,900 ⁽²⁾	96,850 ⁽²⁾	98,150 ⁽²⁾
5 aa)	93,600 ⁽²⁾	94,900 ⁽²⁾	96,850 ⁽²⁾	98,150 ⁽²⁾
bb)	131,040 ⁽²⁾	132,860 ⁽²⁾	135,590 ⁽²⁾	137,410 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	93,600	94,900	96,850	98,150
2	131,040	132,860	135,590	137,410

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 2645/80 del Consiglio, (CEE) n. 2664/80 e (CEE) n. 2665/80 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, o alle condizioni previste dagli accordi di autolimitazione, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 2664/80 e (CEE) n. 2665/80 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2737/80 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1980

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato I, sottovoce 02.01 A IV b) del predetto regolamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra :

a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e

b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate ;

considerando che il prezzo di base è fissato, per la campagna 1980/1981, all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ; che il coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2668/80 ⁽²⁾ ;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'andamento prevedibile del mercato delle carni congelate, dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi ; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza ;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi ;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, alle sottovoci 02.01 A IV b) 2, 3, 4 e 5, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa ; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80 ;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi ;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica ; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo ;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 276 du 20. 10. 1980, pag. 39.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato, durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 31 dal 3 al 9 novembre 1980 ⁽¹⁾	Settimana n. 32 dal 10 al 16 novembre 1980 ⁽¹⁾	Settimana n. 33 dal 17 al 23 novembre 1980 ⁽¹⁾	Settimana n. 34 dal 24 al 30 novembre 1980 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	54,000	54,750	55,875	56,625
2	37,800	38,325	39,112	39,637
3	59,400	60,225	61,462	62,287
4	70,200	71,075	72,637	73,612
5 aa)	70,200	71,075	72,637	73,612
bb)	98,280	99,645	101,692	103,057

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo dal consolidamento nell'ambito del GATT, o alle condizioni previste dagli accordi di autolimitazione, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 2664/80 e (CEE) n. 2665/80 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2738/80 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1980****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2715/80⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2715/80 ai dati di cui la Com-

missione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2715/80 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 280 del 24. 10. 1980, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	24,00
	— la Penisola iberica	34,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	25,00
	— la zona II b)	35,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— la Penisola iberica	15,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— la zona I	15,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	45,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	41,30
	— tenore in ceneri da 601 a 900 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	36,35
	— tenore in ceneri da 901 a 1100 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	32,00
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	27,80
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	22,25
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	35,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1150 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	35,00
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	35,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	35,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 1500 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	75,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso l'URSS	—
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	45,00

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2739/80 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1980

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2485/80⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 2485/80 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁶⁾, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2485/80 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 ottobre 1980 che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU / t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	—
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva.	—
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	—
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	—
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—

		(ECU / t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾	—
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽³⁾	—
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	—
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	—
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	—
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	—
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	—
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	—
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	—
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	—

		(ECU / t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	—
11.08 A I	Amido di granturco ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	—
11.08 A II	Amido di riso ⁽⁶⁾	—
11.08 A III	Amido di frumento (grano) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	—
11.08 A IV	Fecola di patate ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	—
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate ⁽⁶⁾	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ($N \times 6,25$) ⁽⁵⁾	—
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
21.07 F II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁵⁾	—
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	—
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	—
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	—
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	—
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ($N \times 6,25$) ⁽⁵⁾	—

-
- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns ;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (5) Ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione da concedere, il coefficiente monetario si applica all'importo figurante nella colonna e dal risultato si deduce un ammontare pari alla restituzione alla produzione per tonnellata di prodotto finito, come indicato qui di seguito :
- 11.08 A I, 11.08 A IV, 11.08 A V, 17.02 B II b) e 21.07 F : 27,74 ECU/t ;
 - 11.08 A III : 54,27 ECU/t ;
 - 11.09 A : 98,68 ECU/t ;
 - 17.02 B II a) : 36,18 ECU/t ;
 - 23.03 A I : 34,46 ECU/t.
- (6) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido eguale o superiore all'85 %.
- (7) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido eguale o superiore al 78 %.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/80 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1980****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma, considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2486/80⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2486/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75⁽⁴⁾, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2486/80 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 ottobre 1980 che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
23.07 B I		<p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽¹⁾ è :</p>	
	3010	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	—
	4010	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	—
	5010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	—
	6010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	—
	7010	— superiore al 65 %	—

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 20 ottobre 1980

relativa alla nomina di un membro del Consiglio d'amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(80/985/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la decisione del Consiglio del 15 gennaio 1979 relativa alla nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, per il periodo che termina il 14 gennaio 1982,

considerando che un posto di membro del Consiglio d'amministrazione di detto Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi si è reso vacante a seguito delle dimissioni del Dr. Johnson, comunicate al Consiglio il 10 luglio 1980,

vista la candidatura presentata il 30 settembre 1980,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. A. Brown è nominato membro del Consiglio d'amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in sostituzione del Dr. Johnson per la restante durata del mandato di questi, vale a dire fino al 14 gennaio 1982.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 ottobre 1980****relativa alla nomina di due membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro**

(80/986/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 27 giugno 1974 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la decisione del Consiglio del 23 novembre 1978 relativa alla nomina, per il periodo che termina il 22 novembre 1981, dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando che, in seguito alle dimissioni dei signori Petrie e Dewsbury, comunicate al Consiglio in data 1° ottobre 1980, sono divenuti vacanti due posti di membri supplenti del comitato anzidetto nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,

viste le candidature presentate in data 1° ottobre 1980,

DECIDE :

Articolo unico

La sig.na A. Mackie e il sig. R.F. Eberlie sono nominati membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro in sostituzione dei signori Petrie e Dewsbury per la restante durata del mandato di questi ultimi, ossia fino al 22 novembre 1981.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

(1) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1980

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(80/987/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità;

considerando che tra gli Stati membri sussistono differenze per quanto riguarda l'entità della protezione dei lavoratori subordinati in questo settore; che occorre tendere alla riduzione di tali differenze che possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che si deve quindi incoraggiare il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia, ai sensi dell'articolo 117 del trattato;

considerando che il mercato del lavoro della Groenlandia, a motivo della posizione geografica e delle strutture professionali attuali di questa regione, differisce in modo sostanziale da quello delle altre regioni della Comunità;

considerando che, in vista del fatto che il 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica dovrebbe diventare membro della Comunità conformemente all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, conviene fissare nell'allegato della direttiva, sotto il titolo « Grecia », le categorie di lavoratori subordinati i cui diritti possono essere esclusi conformemente all'articolo 1, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Campo d'applicazione e definizioni*Articolo 1*

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell'allegato.

3. La presente direttiva non è applicabile in Groenlandia. Questa eccezione verrà riesaminata qualora si registri un'evoluzione delle strutture professionali di questa regione.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:

- a) quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e
- b) quando l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

— ha deciso l'apertura del procedimento,

— o ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 9. 6. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. C 105 del 26. 4. 1979, pag. 15.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini « lavoratore subordinato », « datore di lavoro », « retribuzione », « diritto maturato » e « diritto in corso di maturazione ».

SEZIONE II

Disposizioni relative agli organismi di garanzia

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.

2. La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli Stati membri :

- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro ;
- o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro ;
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro.

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all'articolo 3.

2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono :

- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di sei mesi precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro ;
- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro ;
- o, nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto

di lavoro precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l'obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della stessa durata.

3. Tuttavia per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.

Articolo 5

Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi :

- a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza ;
- b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri ;
- c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento.

SEZIONE III

Disposizioni relative alla sicurezza sociale

Articolo 6

Gli Stati membri possono prevedere che gli articoli 3, 4 e 5 non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell'insorgere dell'insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati.

Articolo 8

Gli Stati membri si assicurano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

SEZIONE IV

Disposizioni generali e finali*Articolo 9*

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.

Articolo 10

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri :

- a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi ;
- b) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7 qualora risulti che l'esecuzione dell'obbligo non si giustifica a causa dell'esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore

di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di elaborare una relazione sull'applicazione della presente direttiva da sottoporre al Consiglio.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

*ALLEGATO***Categorie di lavoratori subordinati i cui diritti possono essere esclusi dal campo di applicazione conformemente all'articolo 1, paragrafo 2****I. Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare****A. GRECIA**

Il padrone e i membri dell'equipaggio di un peschereccio se e nella misura in cui essi sono retribuiti sotto forma di partecipazione al guadagno o alle entrate lorde del peschereccio.

B. IRLANDA

1. I lavoratori a domicilio (cioè le persone che lavorano a cottimo al loro domicilio) purché non abbiano un contratto di lavoro scritto.
2. I parenti prossimi del datore di lavoro che non hanno un contratto di lavoro scritto e il cui lavoro riguarda un'abitazione privata o un'azienda agricola in cui abitano il datore di lavoro ed i parenti prossimi.
3. Le persone che lavorano normalmente meno di diciotto ore alla settimana presso uno o più datori di lavoro e che non traggono la parte principale dei loro mezzi di sussistenza dal salario corrisposto per tale lavoro.
4. Le persone impiegate nella pesca per un lavoro stagionale, intermittente o a tempo parziale e retribuite sotto forma di partecipazione al risultato della pesca.
5. Il coniuge del datore di lavoro.

C. PAESI BASSI

Lavoratori domestici occupati presso una persona fisica, che lavorano per meno di tre giorni alla settimana per detta persona fisica.

D. REGNO UNITO

1. Il padrone e i membri dell'equipaggio di un peschereccio che sono retribuiti sotto forma di partecipazione al guadagno o alle entrate lorde del peschereccio.
2. Il coniuge del datore di lavoro.

II. Lavoratori subordinati che beneficiano di altre forme di garanzia**A. GRECIA**

Gli equipaggi delle navi marittime.

B. IRLANDA

1. I lavoratori subordinati aventi diritto alla pensione dipendenti a titolo permanente da un ente locale o da un altro ente pubblico o da un'impresa di trasporti che assicura un servizio pubblico.
2. Gli insegnanti aventi diritto alla pensione impiegati presso uno dei seguenti istituti: National Schools, Secondary Schools, Comprehensive Schools, Teachers' Training Colleges.
3. I lavoratori subordinati aventi diritto alla pensione dipendenti a titolo permanente da ospedali privati finanziati dal ministero delle finanze.

C. ITALIA

1. I lavoratori subordinati che beneficiano delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia di garanzia del reddito in caso di crisi economica dell'impresa.
2. Gli equipaggi delle navi marittime.

D. REGNO UNITO

1. I portuali registrati, tranne quelli che sono interamente o principalmente incaricati di svolgere un lavoro che non è un lavoro di portuale.
 2. Gli equipaggi delle navi marittime.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 ottobre 1980****relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di candidati per il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(80/988/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, considerando che, con decisioni del 2 agosto 1978⁽¹⁾ e del 16 ottobre 1978⁽²⁾, il Consiglio ha designato le organizzazioni di produttori e di lavoratori di cui al terzo comma del suddetto articolo;

considerando che, con decisione del 16 ottobre 1978⁽³⁾, il Consiglio ha nominato i membri del Comitato consultivo per il periodo che va dal 16 ottobre 1978 al 15 ottobre 1980;

considerando che è necessario designare le organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di doppia candidatura per il numero di seggi loro attribuiti, al fine di rinnovare il Comitato consultivo per un periodo di due anni,

DECIDE :

Articolo unico

Le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori indicate nella tabella allegata alla presente decisione sono designate per stabilire gli elenchi di candidati, in base ai quali verranno nominati, in numero pari a quello indicato nella stessa tabella a fronte di ciascuna organizzazione, i membri del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 17. 8. 1978, pag. 20.
⁽²⁾ GU n. L 314 dell'8. 11. 1978, pag. 5.
⁽³⁾ GU n. L 314 dell'8. 11. 1978, pag. 6.

ALLEGATO

Paese	Nome delle organizzazioni	Numero dei seggi
	1. Organizzazioni di produttori :	
Belgio	— Comité de la sidérurgie belge, Bruxelles	2
	— Belgisch IJzer- en Staalcomité, Brussel	
	— Fédération charbonnière de Belgique, Bruxelles	1
	— Belgische Steenkoolfederatie, Brussel	
Danimarca	— Foreningen af Danske Stålproducenter, Frederiksværk	1
Germania	— Unternehmensverband Ruhrbergbau, Essen	2
	— Unternehmensverband Saarbergbau, Saarbrücken	1
	— Unternehmensverband des Aachener Steinkohlenbergbaus, Aachen	1
	— Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf	2
	— Verband der Saalhütten, Fach- und Arbeitgeberverband, Saarbrücken	1
Francia	— Charbonnages de France, Paris	2
	— Chambre syndicale de la sidérurgie française, Paris	1
	— Chambre syndicale des mines de fer de France, Paris	1
Irlanda	— Irish Steel Ltd, Dublin	1
Italia	— Associazione industrie siderurgiche italiane (Assider), Milano	1
	— Industrie siderurgiche associate (ISA), Milano	1
Lussemburgo	— Groupement des industries siderurgiques luxembourgeoises, Luxembourg	2
Paesi Bassi	— Vereniging de Nederlandse IJzer- en Staalproducerende Industrie (NIJSI), Nijmegen	1
Regno Unito	— National Coal Board, London	3
	— British Steel Corporation, London	2
	— British Independent Steel Producers' Association, London	1
		27

Paese	Nome delle organizzazioni	Numero dei seggi
	2. Organizzazioni di lavoratori	
Belgio	— Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSCB), Bruxelles	1
	Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACVB), Brussel	
	— Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), Bruxelles	2
	Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), Brussel	
Danimarca	— Dansk Metalarbejderforbund, København	1
Germania	— Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, Bochum	3
	— Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt/Main	2
	— Deutscher Gewerkschaftsbund, Düsseldorf	1
Francia	— Confédération générale du travail (CGT), Paris	1
	— Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Paris	1
	— Confédération française démocratique du travail (CFDT), Paris	1
	— Confédération générale du travail — Force ouvrière (CGT-FO), Paris	1
Irlanda	— Irish Congress of Trade Unions, Dublin	1
Italia	— Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) — CGIL, Roma	1
	— Federazione italiana metalmeccanici (FIM) — CISL, Roma	1
	— Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) — UIL, Roma	1
Lussemburgo	— Confédération syndicale indépendante (OGBL), Esch/Alzette	1
Paesi Bassi	— Christelijk Nationaal Vakverbond, Utrecht	1
	— Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam	1
Regno Unito	— National Union of Mine Workers, London	2
	— National Association of Colliery Overmen, Deputies and Shotfirers, London	1
	— TUC Steel Industry Consultative Committee, London	3
		27

